



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

188<sup>a</sup> Seduta pubblica – Martedì 5 agosto 2025

Deliberazione n. 51

**OGGETTO:** ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BET  
RELATIVO A “*PROMOZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN  
SOCIETÀ BENEFIT DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE REGIONALI  
E RICHIESTA DI CHIARIMENTI FISCALI SULLA DEDUCIBILITÀ  
DEI COSTI PER PROGETTI DI BENEFICIO COMUNE*” IN  
OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
RELATIVO A “*INDIRIZZI PER L’ADEGUAMENTO DELLO  
STATUTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A. ALLE  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ BENEFIT E PER  
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 4  
DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10  
“INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO  
COMUNE*”.

(Progetto di legge n. 335)

## IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### PREMESSO CHE:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto la figura delle Società Benefit, imprese che affiancano allo scopo di lucro finalità di beneficio comune;
- la legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 ha creato un elenco regionale delle Società Benefit e un registro dei progetti a beneficio comune, riconoscendo il valore delle imprese orientate alla sostenibilità;
- il Progetto di legge n. 335 ha autorizzato l’inclusione di Veneto Acque S.p.A. come società benefit, promuovendo la sperimentazione del modello;

### CONSIDERATO CHE:

- non vi è una norma fiscale specifica che disciplini la deducibilità dei costi connessi all’attuazione delle finalità statutarie delle Società Benefit;
- secondo la dottrina i costi sostenuti per progetti di beneficio comune, essendo inclusi nell’oggetto sociale, si ritengono inerenti all’attività di impresa e quindi deducibili ai fini dell’IRPEF/IRES;
- il diritto tributario italiano non offre un regime agevolato ad hoc per le Società Benefit, a differenza delle imprese sociali o del Terzo settore;

## IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a valutare l'opportunità di promuovere l'adeguamento statutario delle società controllate/partecipate regionali per trasformarle in Società Benefit, nel rispetto della normativa vigente fornendo supporto e assistenza tecnico-giuridica per l'adeguamento statutario;
- a promuovere un'interlocuzione formale con il Governo nazionale affinché:
  - la disciplina tributaria – in particolare l'art. 109 del TUIR – chiarisca espressamente che i costi sostenuti per la realizzazione delle finalità di beneficio comune (quali specificate nello statuto) siano considerati fiscalmente inerenti all'attività di impresa e, pertanto, deducibili dal reddito imponibile;
  - il legislatore nazionale intervenga formalmente per riconoscere la natura inerente di tali costi, evitando contenzirosi interpretativi;
- a monitorare l'evoluzione dell'interpretazione normativa e tributaria, adattando le politiche regionali in coerenza con eventuali chiarimenti o modifiche legislative.

---

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 37

Voti favorevoli n. 37

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Roberto Ciambetti

**IL PRESIDENTE**  
f.to Tommaso Razzolini